



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail certificata: moe06000a@pec.istruzione.it <http://www.direzionedidattica-vignola.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

Prot. n. 10448/B28b

Vignola lì 21/10/2016

All'Albo pretorio digitale
della Direzione Didattica di Vignola

OGGETTO: Bando di selezione esperti esterni all'istituzione scolastica per l'attuazione del progetto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia **"Sillabando: ritmo e musica in gioco"** - a.s. 2016/2017 - partecipazione riservata esclusivamente ad enti/associazioni/società/ditte in possesso di partita iva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa inseriti nel POF della Direzione Didattica di Vignola per l'a.s. 2016/2017;

CONSIDERATO che presso l'Istituto Scolastico non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità richieste e/o che i docenti interni non hanno manifestato disponibilità ad accettare l'incarico;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l'art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio;

VISTO il "regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione" deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 26 Novembre 2015 con delibera n. 86/2015;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire contratto di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

CONSIDERATO che i progetti trovano copertura finanziaria nel finanziamento assegnato dall'Unione Terre di Castelli per i progetti di qualificazione scolastica a.s. 2016/2017;

VISTA la propria determina prot. n. 10422 del 21/10/2016;

EMANA

Il presente bando di selezione per l'individuazione di esperti esterni per la realizzazione del seguente progetto:

Progetto	Ordine di scuola	Classi/sezioni coinvolte
"Sillabando: ritmo e musica in gioco" Obiettivi: 1) sperimentare l'ascolto e la riproduzione di giochi, filastrocche e rime cantate accompagnate con semplici strumenti musicali; 2) sperimentare l'ascolto e la riproduzione di giochi, filastrocche e rime cantate accompagnate dal movimento	INFANZIA	► Rivolto agli alunni di 3,4 e 5 anni ► Numero gruppi/sezioni alunni: 30 ► 7 scuole dell'infanzia
► Numero ore richieste: n. 246 ore complessive suddivise in: 8 incontri per ogni gruppo/sezione di 45 minuti c.u. = ore 180 ore 120 minuti di programmazione e verifica, per ogni gruppo/sezione, da effettuare con l'operatore (1 ora a metà progetto e 1 ora a fine progetto) = 60 ore 120 minuti per un incontro iniziale di formazione per i docenti suddivisi per fasce di età degli alunni (3,4 e 5 anni) = 6 ore ► periodo svolgimento: Novembre 2016/maggio 2017 prevalentemente in orario antimeridiano ► presenza di due operatori che possano operare anche contemporaneamente		

Compenso orario previsto

Il compenso individuato dal Dirigente Scolastico, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 art. 2 del "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione" è di €. 36,00 per ogni singola ora (compresa eventuale IVA o ritenute a carico del dipendente e amministrazione) per un spesa complessiva di €. 8.856,00.

Modalità di partecipazione alla selezione:

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dei seguenti moduli allegati:

- Allegato 1 - Modello di domanda
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Ai suddetti modelli dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:

- Copia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente/associazione/società/ditta
- Copia del codice fiscale del legale rappresentante dell'ente/associazione/società/ditta
- Curriculum vitae dei due operatori che svolgeranno il progetto con gli alunni
- Autocertificazione, per ogni operatore, delle esperienze didattiche conseguite in istituzioni scolastiche riferibili al settore di competenza (indicare istituzione scolastica, a.s., durata e oggetto dell'esperienza)
- Autocertificazione (o produzione degli attestati), per ogni operatore, dei corsi di formazione, di specializzazione o aggiornamento frequentati, organizzati da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore c.u. con certificazione delle competenze, attinenti l'area richiesta.
- Progetto di massima che si intende realizzare

Titoli e competenze del curatore del progetto

- Diploma di conservatorio o Laurea DAMS
- Corsi di formazione, di specializzazione o aggiornamento frequentati, organizzati da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore con certificazione delle competenze, attinenti l'area richiesta.
- Titoli attestanti altre competenze riferibili al progetto.
- Esperienze didattiche in progetti analoghi

Termini di presentazione della domanda

La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire **entro le ore 12,00 di Venerdì 04 Novembre 2016** presso la sede di questa Direzione Didattica: Viale Mazzini n. 18 - 41058 Vignola (MO) tramite una delle seguenti modalità:

- 1) A mano presso l'ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, il lunedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, il sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30;
- 2) Raccomandata A/R inviata all'indirizzo della Direzione Didattica (non fa fede il timbro postale)

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute successivamente alla data di scadenza.

Il plico dovrà recare all'esterno l'indicazione: "Offerte Progetto Sillabando: ritmo e musica in movimento - a.s. 2016/2017"

I modelli dovranno essere compilati in modo chiaro e leggibile in tutte le loro parti.

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del committente. Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Modalità di valutazione delle domande

L'individuazione avverrà facendo riferimento ai seguenti criteri:

- 1) preliminare accertamento dei requisiti richiesti
- 2) titoli di competenza, punteggio massimo 15 pt per ogni operatore:
 - punti 5 per laurea attinente la musica

- punti 1 per ogni titolo di studio aggiuntivo, sempre inerente la musica, fino ad un massimo di 5 punti.
- punti 1 per ogni corso di formazione, di specializzazione o aggiornamento frequentati, organizzati da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore c.u. con certificazione delle competenze, attinenti l'area richiesta, fino ad un massimo di punti 5.
- 3) Punti 1 per ogni esperienza didattica in istituti scolastici riferibili al settore di competenza, massimo 10 pt per ogni operatore (si valuta una sola esperienza per ogni anno scolastico)
- 4) progetto di massima che si intende realizzare, massimo 20 punti.

L'esame delle offerte sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che provvederà a redigere apposita graduatoria, che, dopo l'approvazione del Dirigente Scolastico, verrà pubblicizzata tramite affissione all'albo digitale dell'istituto.

L'apertura delle buste avverrà, in seduta pubblica, presso gli uffici della Direzione Didattica, in Via Mazzini n. 18, in data 07/11/2016 alle ore 09,30.

A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, purchè dotato di idonea delega. Resta inteso che ai sensi dell'art. 283 del DPR 207/2010, la valutazione delle offerte avverrà in apposita seduta riservata.

L'amministrazione si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 85 comma 5 del D.lgs 50/2016, di richiedere anche solo a mezzo fax (in alternativa e-mail) di completare, regolarizzare e/o fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.

La commissione si riserverà la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l'idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti responsabili del progetto.

L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato il candidato verrà escluso e incorrerà nella sanzioni previste per false dichiarazioni.

L'istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di:

- non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, o economicamente congrua, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua a insindacabile giudizio dell'amministrazione stessa.

Assegnazione di incarico e liquidazione compenso

L'assegnatario dell'incarico, individuato ai sensi del presente bando, dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione Didattica per il perfezionamento dell'incarico tramite sottoscrizione di un contratto di prestazione d'opera e solo successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel progetto l'inizio delle attività.

Resta inteso che il compenso verrà corrisposto al termine delle attività previa presentazione di una specifica relazione su quanto svolto e sui risultati conseguiti con allegato uno stampato con la calendarizzazione delle ore prestate.

Copertura assicurativa

L'assegnatario dell'incarico provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile, tenendo sollevata e indenne la Direzione Didattica da ogni eventuale ricorso o pretesa risarcitoria.

Altre informazioni:

- Le attività si svolgeranno nel corso di questo anno scolastico in orario prevalentemente antimeridiano, in base ad un calendario da concordare con i docenti di ciascuna scuola e con l'adeguamento dell'orario alle effettive esigenze della scuola.
- La partecipazione alla gara non vincola la Direzione Didattica che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
- La Direzione Didattica ricorrerà a trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
- L'inosservanza anche di una sola delle modalità di redazione della domanda di partecipazione comporterà l'esclusione dalla gara.

- Le domande pervenute oltre il termine fissato saranno escluse, le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite.
- Nessun compenso o rimborso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario dovrà dichiarare di essere in grado di emettere la **fattura in formato elettronico** (in ottemperanza al D.M. n° 55 del 3 aprile 2013 (regolamento attuativo dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), in caso contrario la sua domanda non potrà essere presa in considerazione.
- L'aggiudicatario del progetto si impegna a non pubblicizzare/promuovere eventuali testi divulgativi, in modo da non gravare in alcun modo sulle famiglie, pena l'interruzione del progetto stesso.
- La scuola non autorizza la divulgazione di volantini inerenti iniziative promosse dall'aggiudicatario.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dagli artt. 18 e ss. del D.Lvo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento e dell'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 19 giugno 2008 al trattamento dei dati di carattere giudiziario da parte dei soggetti pubblici. Ai fini del trattamento dei dati personali, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla predetta legge. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione Didattica di Vignola in persona del suo legale rappresentante ed i relativi diritti potranno essere esercitati presso la Segreteria della Direzione Didattica

Si comunica inoltre che, ai sensi del D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito in Legge 17/12/2010 n. 217,:

- il **codice CIG** (codice individuale di gara) assegnato è il seguente: **Z541BAF52F**
- il **codice CUP** (codice unico progetto) assegnato è il seguente: **D56D16000540004**

Il Dirigente Scolastico

Prof. Omer Bonezzi

Firma autografa sostituita a mezzostampa
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Allegato 1

“Sillaballando: ritmo e musica in gioco” - a.s. 2016/2017

Alla c.a.
Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica di Vignola (MO)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ via _____ n° _____

tel _____ fax _____ cell. _____ mail _____

codice fiscale _____

in qualità di :

legale rappresentante dell'associazione, ente, società, ditta, ecc...

indirizzo : _____

partita iva n° _____

codice fiscale : _____

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per l'individuazione di personale esperto di cui al bando prot. n° 10448/B28b del 21/10/2016:

Progetto per scuola primaria “Sillaballando: ritmo e musica in gioco”- a.s. 2016/2017
con accettazione integrale delle clausole previste nel bando stesso

Allega:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2)
- Curriculum vitae dei due operatori che svolgeranno il progetto con gli alunni
- Autocertificazione, per ogni operatore, delle esperienze didattiche conseguite in istituzioni scolastiche riferibili al settore di competenza
- Autocertificazione (o produzione degli attestati), per ogni operatore, dei corsi di formazione, di specializzazione o aggiornamento frequentati, organizzati da Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore c.u. con certificazione delle competenze, attinenti l'area richiesta.
- Copia documento riconoscimento del rappresentate legale
- Copia codice fiscale del rappresentate legale

_____ data

_____ firma

“Sillabando: ritmo e musica in gioco” - a.s. 2016/2017

Alla c.a.
Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica di Vignola (MO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ via _____ n° _____

tel _____ fax _____ cell. _____ mail _____

codice fiscale _____

in qualità di :

legale rappresentante dell'associazione, ente, società, ditta ecc...

indirizzo : _____

partita iva n° _____

codice fiscale : _____

DICHIARA

- di non essere in alcuna delle posizioni o condizioni indicate nell'art. 80 (*motivi di esclusione*) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (che si allega);
- di essere in grado di emettere fatturazione elettronica in ottemperanza al D.M. 55 del 3 aprile 2013 (regolamento attuativo dell'art.1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- di accettare integralmente le clausole previsto nel bando

Note:

La crocetta equivale a **SI'**

Data _____

FIRMA

(firma chiara e leggibile)

AVVERTENZE:

Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.